

REGOLAMENTO (CE) N. 1375/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1998

relativo all'apertura di contingenti tariffari per l'importazione di zucchero greggio di canna preferenziale speciale originario dei paesi ACP e dell'India per l'approvvigionamento di raffinerie durante il periodo dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 37, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81, durante le campagne di commercializzazione 1995/96-2000/01 viene riscosso, ai fini di un adeguato approvvigionamento delle raffinerie comunitarie, un dazio speciale ridotto all'importazione dello zucchero greggio di canna originario di Stati con i quali la Comunità ha concluso accordi di fornitura a condizioni preferenziali; che per il momento accordi di questo genere sono stati conclusi, in forza della decisione 95/284/CE del Consiglio⁽³⁾, solamente con i paesi ACP che sono parte contraente del protocollo n. 8 sullo zucchero ACP allegato alla quarta convenzione ACP-CEE, da un lato, e con la Repubblica dell'India, dall'altro;

considerando che i quantitativi di zucchero preferenziale speciale da importare sono stabiliti conformemente al suddetto articolo 37 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sulla base di un bilancio previsionale annuale a livello comunitario; che questo bilancio evidenzia la necessità di importare zucchero greggio e di aprire sin d'ora, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, un contingente tariffario a dazio ridotto speciale, come previsto dagli accordi summenzionati, che consenta di soddisfare il fabbisogno delle raffinerie comunitarie durante una parte di questa campagna; che i dati previsionali di produzione di zucchero greggio di canna sono tuttora disponibili per la campagna di commercializzazione 1998/1999; che occorre in questa fase aprire tale contingente per una parte della campagna; che, a causa del fabbisogno massimo previsto di raffinazione fissato per ciascuno Stato membro e dei quantitativi mancanti che risultano dal bilancio previsionale, occorre autorizzare ogni Stato membro di raffinazione per il periodo dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 1999 ad importare determinate quantità;

considerando che, ai sensi degli accordi succitati, i raffinatori interessati debbono pagare un prezzo di acquisto

minimo, pari al prezzo garantito dello zucchero greggio diminuito dell'aiuto di adattamento fissato per la campagna considerata; che occorre pertanto stabilire questo prezzo minimo, tenendo conto degli elementi applicabili alla campagna 1998/1999;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dello zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1998 al 28 febbraio 1999 aperti, nell'ambito della decisione 95/284/CE, i seguenti contingenti per l'importazione di zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione:

- a) un contingente tariffario di 255 000 t, espresse in zucchero bianco, originarie dei paesi ACP previsti dalla suddetta decisione, recante il numero d'ordine 09.4098;
- b) un contingente tariffario di 10 000 t, espresse in zucchero bianco, originarie della Repubblica dell'India, recante il numero d'ordine 09.4099.

Articolo 2

1. Un dazio ridotto speciale di 5,41 ECU per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo si applica all'importazione dei quantitativi di cui all'articolo 1.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1916/95 della Commissione⁽⁴⁾, il prezzo d'acquisto minimo che dev'essere pagato dai raffinatori comunitari è fissato, per il periodo di cui all'articolo 1, a 49,68 ECU per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo.

Articolo 3

I seguenti Stati membri sono autorizzati ad importare, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 e alle condizioni stabilite all'articolo 2, paragrafo 1, i seguenti quantitativi mancanti espressi in zucchero bianco:

(1) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(3) GU L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 22.

(4) GU L 184 del 3. 8. 1995, pag. 18.